



CITTÀ DI VELLETRI

Città Metropolitana di Roma Capitale

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - Tel. 06961581

www.comune.velletri.rm.it

Ordinanza n.14 del 18 gennaio 2021

Orari di apertura delle attività commerciali, artigianali, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e altre attività produttive

IL SINDACO

RICHIAMATI i provvedimenti del Governo tuttora vigenti sul territorio nazionale e precisamente: Deliberazioni del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, 29 luglio 2020 e 7 ottobre 2020, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito in Legge n. 13 del 5 marzo 2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; D.P.C.M 8 marzo 2020: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; D.P.C.M 9 marzo 2020: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; D.P.C.M 11 marzo 2020: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020: Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; D.P.C.M 22 marzo 2020: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19; D.P.C.M 1 aprile 2020: Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; D.P.C.M 10 aprile 2020: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; D.P.C.M 26 aprile 2020: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33: “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”;

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 5 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Ordinanza Ministro della Salute 16 agosto 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante: “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 265 del 25-10-2020;

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 275 del 4-11-2020 (Suppl. Ordinario n. 41);

Ordinanza del Ministro della Salute del 04 novembre 2020;

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»”, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 301 del 03-12-2020;

Decreto Legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 3 del 05-01-2021;

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»”, pubblicato nella G.U. Serie Generale n.11 del 15-01-2021 - Suppl. Ordinario n. 2;

Ordinanza del Ministro della Salute del 16 gennaio 2021, recante: “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per le Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle d'Aosta” pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 12 del 16-01-2021;

CONSIDERATO che l'art. 1 comma 9 del Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 stabilisce che il Sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

RICHIAMATE:

Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00003 del 06/03/2020,

Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00010 del 17 marzo 2020;

Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00038 del 02 maggio 2020 “Ordinanza della Regione Lazio n. Z00035 del 2 maggio 2020 – Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978 in particolare l'articolo 2 ed articolo 4;

Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00041 del 16 maggio 2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di attività economiche, produttive e sociali a decorrere dal 18 maggio 2020. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 20 giugno 2020, n. Z00048 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Aggiornamento delle Linee Guida inerenti la riapertura delle attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;

Ordinanza del Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lazio 21 ottobre 2020: “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

CONSIDERATO CHE

la Conferenza dei Presidenti delle Regioni, in data 15 maggio 2020, ha predisposto le Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive dal 18 maggio 2020, e trasmesso il medesimo documento al Governo allo scopo di uniformare sull'intero territorio nazionale il contenuto delle misure atte a prevenire o ridurre il rischio di contagio ai sensi del citato art. 1, comma 13, del Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33;

la Conferenza delle Regioni ha proseguito nella predisposizione e nell'aggiornamento delle *Linee guida* per la riapertura di ulteriori tipologie di attività economiche e sociali, da ultimo nelle sedute del 9 giugno 2020 e dell'11 giugno 2020 e 8 ottobre 2020;

l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 20 giugno 2020, n. Z00048, ha aggiornato ed integrato le tipologie di Linee guida per la riapertura delle attività produttive già adottate con precedenti ordinanze;

CONSIDERATO che tali Linee guida costituiscono le misure necessarie, allo stato delle attuali conoscenze in materia di trasmissione del contagio da COVID-19, per consentire il riavvio delle attività economiche, produttive e sociali;

RICHIAMATO l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

RICHIAMATA l'ordinanza n. 118 del 17 maggio 2020 con la quale è stata regolamentata l'apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive;

RICHIAMATA l'ordinanza n.130 del 25 maggio 2020 con la quale sono stati regolamentati gli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi;

RICHIAMATA l'ordinanza n.153 del 9 giugno 2020, con la quale sono stati modificati gli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi previsti dall'ordinanza n.130 del 25 maggio 2020;

RICHIAMATA l'ordinanza n. 170 del 29 giugno 2020, con la quale sono stati modificati gli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi previsti dall'ordinanza n. 153 del 9 giugno 2020;

RICHIAMATA l'ordinanza n. 228 del 20 agosto 2020, con la quale sono stati modificati gli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi previsti dall'ordinanza n. 170 del 29 giugno 2020;

RICHIAMATA l'ordinanza n. 290 del 14 ottobre 2020, con la quale sono stati modificati gli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi previsti dall'ordinanza n. 228 del 20 agosto 2020;

RICHIAMATA l'ordinanza n. 295 del 19 ottobre 2020, con la quale sono stati modificati gli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi previsti dall'ordinanza n. 228 del 20 agosto 2020;

RICHIAMATA l'ordinanza n. 314 del 28 ottobre 2020, con la quale sono stati modificati gli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi previsti dall'ordinanza n. 295 del 19 ottobre 2020;

RICHIAMATA l'ordinanza n. 323 del 6 novembre 2020, con la quale sono stati modificati gli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi previsti dall'ordinanza n. 314 del 28 ottobre 2020;

RICHIAMATA l'ordinanza n. 362 del 4 dicembre 2020, con la quale sono stati modificati gli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi previsti dall'ordinanza n. 323 del 6 novembre 2020;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio emessa ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. recante: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 2019" del 20 novembre 2020, n. Z00068.

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, e l'incremento del numero dei casi;

VISTO l'articolo 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

ORDINA

di modificare, fino al 31 gennaio 2021, l'ordinanza n. 362 del 4 dicembre 2020, stabilendo:

- **la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione** (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.

La ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, resta consentita fino alle ore 22:00. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici Ateco 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina, classe che include le attività di preparazione e somministrazione di bevande per il consumo immediato nei locali.- bar - pub - birrerie - caffetterie – enoteche) e 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati - commercio al dettaglio di bevande (da non consumarsi sul posto): bevande alcoliche, bevande analcoliche) l'asporto di bevande è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00;

- l'apertura delle attività commerciali al dettaglio e all'ingrosso, artigianali e produttive a partire dalle ore 7,00 e la chiusura entro le ore 21,00 (fatta esclusione delle farmacie e parafarmacie);

- l'apertura nelle giornate festive e prefestive:

- delle attività commerciali all'ingrosso come definite dall'art. 15, c. 1, lett. b), L. R. 22 del 6 novembre 2019, purchè la vendita sia effettuata, esclusivamente, nei confronti dei titolari di partita I.V.A., con accesso diretto alle strutture consentito esclusivamente ai medesimi soggetti;
- delle attività commerciali degli autosaloni e delle aziende florovivaistiche;

- la chiusura nelle giornate festive e prefestive degli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali e strutture assimilabili, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole;

nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa statale, regionale, comunale citata in premessa, in particolare:

- a) l'obbligo per le attività commerciali di garantire: la sorveglianza per verificare il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e il divieto di assembramento; modalità di contingentamento/scaglionamento degli ingressi, in modo che gli ingressi avvengano in modo dilazionato, allo scopo di assicurare i limiti numerici di presenza di clienti e addetti e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni, come previsto dall'art. 1, c. 9, lett. dd), Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 265 del 25-10-2020 e dall'ordinanza del Presidente della Regione Lazio: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 2019" del 20 novembre 2020, n. Z00068; le misure di sicurezza e prevenzione individuate nell'allegato 9 del DPCM del 3 novembre 2020: "Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020";
- b) il divieto di consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico dopo le ore 18,00;
- c) l'obbligo di indossare la mascherina nei luoghi all'aperto durante l'intera giornata, come previsto dall' Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 02 ottobre 2020, n. Z00062;
- d) l'obbligo di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale;
- e) l'adozione delle Linee guida per la riapertura allegata alla Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 20 giugno 2020, n. Z00048 (consultabili sul sito ufficiale della Regione Lazio: http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00048_20_06_2020.pdf)

- il divieto di sagre e fiere di qualunque genere e altri analoghi eventi.

- la sospensione delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche;

- la sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente;

- la sospensione di tutti gli spettacoli aperti al pubblico;

- la sospensione delle attività presso sale da ballo, discoteche e locali assimilati;

DISPONE

L'ordinanza sia resa pubblica mediante l'albo pretorio comunale ed il sito internet istituzionale del Comune di Velletri, con valore di notifica ai suddetti operatori.

L'ordinanza sia trasmessa:

al Commissariato di P.S. Di Velletri
alla Prefettura di Roma,
al Comando Compagnia C.C. Stazione di Velletri
alla Compagnia della G. di F. di Velletri;
al Comando di Polizia Locale di Velletri
alle Associazioni di categoria.

Gli ufficiali e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esatta osservanza della presente Ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni, ricorso al tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ai sensi dell'art. 9 del DPR 1199/71.



Il Sindaco

Orlando Pocei

A handwritten signature in blue ink, which appears to be "Orlando Pocei", is written over the printed name and extends to the right of the seal.